

Gestione separata INPS: la Cassazione dice no agli automatismi

SINTESI OPERATIVA

La Cassazione, con l'ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, esclude che l'iscrizione alla Gestione separata INPS dipenda automaticamente dalla soglia di 5.000 euro: conta l'esercizio abituale dell'attività professionale. Il principio riguarda anche professionisti iscritti ad albi, quando i redditi non sono coperti dalla cassa di categoria. L'INPS deve provare l'abitualità, anche con presunzioni semplici, e il giudice deve valutarla concretamente; la prescrizione quinquennale decorre dall'effettiva esigibilità dei contributi, considerate le proroghe normative.

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 6000 del 17 marzo 2026, la Corte di Cassazione rimette al centro del dibattito previdenziale un principio già noto ma spesso eluso nella prassi: l'iscrizione alla Gestione separata INPS non dipende dal superamento – o dal mancato superamento – della soglia dei 5.000 euro di reddito, bensì dall'esercizio **abituale** dell'attività professionale. Il caso nasce dal ricorso di un avvocato che aveva impugnato l'iscrizione d'ufficio disposta dall'INPS; la Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale, ha rinviato alla Corte d'appello di Perugia per un accertamento concreto sull'abitualità, censurando la sentenza che si era fermata al solo dato reddituale. La decisione tocca avvocati, commercialisti, praticanti e tutti i professionisti che – pur iscritti ad albi o elenchi – producono redditi non assoggettati a contribuzione piena presso la propria cassa di categoria. L'onere di provare l'abitualità spetta all'INPS, che può assolverlo anche mediante presunzioni semplici. Sul fronte della prescrizione, viene confermato che il termine quinquennale decorre dalla data di effettiva esigibilità del credito contributivo, tenendo conto di eventuali proroghe normative.

IL CASO: UN AVVOCATO CONTRO L'INPS

La vicenda da cui origina l'ordinanza riguarda un avvocato iscritto all'albo che aveva impugnato sia l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata sia le somme richieste dall'INPS a titolo contributivo. La Corte d'appello aveva confermato l'obbligo di iscrizione basandosi – sostanzialmente – sul dato reddituale, senza però verificare in concreto se l'attività professionale avesse i caratteri dell'abitualità. Ed è proprio su questo punto che la Cassazione ha accolto il ricorso incidentale del professionista, censurando la sentenza impugnata per aver omesso quell'accertamento sostanziale che invece la legge richiede. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Perugia.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Per capire la portata della decisione, occorre partire dalla normativa. L'art. 2, comma 26, della legge 335/1995 dispone che l'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi esercita “*per professione abituale*” – anche se non esclusiva – attività di lavoro autonomo ai sensi dell'allora art. 49, comma 1, del TUIR, ora trasfuso nell'art. 53 dopo la rinumerazione operata dal D.Lgs. 344/2003. L'art. 44 del DL 269/2003, convertito con legge 326/2003, ha invece esteso l'obbligo anche ai lavoratori autonomi occasionali, ma solo al superamento dei 5.000 euro di reddito annuo. Il legislatore ha quindi costruito due binari distinti: uno per chi esercita la professione abitualmente, l'altro per chi la svolge in modo episodico. La soglia reddituale riguarda esclusivamente il secondo caso.

Un elemento normativo di rilevanza storica – che l'ordinanza 6000/2026 richiama implicitamente – è costituito dall'art. 18, comma 12, del DL 98/2011, convertito con legge 111/2011, il quale aveva introdotto una norma di interpretazione autentica volta a escludere dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata gli avvocati già iscritti alla Cassa Forense. Tale disposizione è stata tuttavia dichiarata **incostituzionale** dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 104 del 22 aprile 2022, che ha ripristinato la piena applicabilità del regime generale. A seguito di tale pronuncia, la questione dell'obbligo per gli avvocati è tornata a essere regolata dai principi generali sull'abitualità, che l'ordinanza 6000/2026 ora chiarisce ulteriormente.

ABITUALITÀ E OCCASIONALITÀ: DUE REGIMI DIVERSI

Nella prassi, la distinzione tra attività abituale e occasionale non è sempre immediata. La Cassazione ha precisato – anche in precedenti arresti, tra cui l'ordinanza n. 7227 del 15 marzo 2021 – che la percezione di un reddito inferiore a 5.000 euro può valere come *indizio* per escludere l'abitualità, ma non come criterio automatico e decisivo. In altre parole: un professionista che partecipa regolarmente a udienze, firma atti e gestisce una clientela ricorrente può comunque restare sotto quella soglia per ragioni contingenti – pagamenti dilazionati, crisi del settore, periodi di inattività forzata. In quel caso, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS scatta comunque, perché ciò che rileva è la struttura stabile dell'attività, non il risultato economico conseguito.

TIPO DI ATTIVITÀ	REDDITO ANNUO	OBBLIGO ISCRIZIONE GS	RIFERIMENTO NORMATIVO
Abituale (anche non esclusiva)	Qualsiasi importo	Sì – indipendentemente dal reddito	Art. 2, co. 26, L. 335/1995
Occasionale	Sotto i 5.000 €	No	Art. 44, DL 269/2003 (conv. L. 326/2003)
Occasionale	Oltre i 5.000 €	Sì	Art. 44, DL 269/2003 (conv. L. 326/2003)

Regime di iscrizione alla Gestione separata INPS – fonte: elaborazione su L. 335/1995 e DL 269/2003

CHI DEVE PROVARE L'ABITUALITÀ

Un profilo non secondario riguarda l'onere della prova. Secondo quanto chiarito dai giudici di legittimità, spetta all'INPS dimostrare che l'attività del professionista ha carattere abituale. L'Istituto può assolvere a questo onere anche attraverso **presunzioni semplici**, valorizzando elementi indiziari quali:

- ♦ la continuità delle prestazioni nel tempo;
- ♦ la presenza di una clientela stabile e ricorrente;
- ♦ l'iscrizione all'albo da anni;
- ♦ il volume degli atti sottoscritti e depositati;
- ♦ la presenza di una struttura organizzativa (studio, software gestionali, partita IVA attiva da lungo tempo);
- ♦ la partecipazione a bandi o l'inserimento in elenchi di fiduciari di enti pubblici.

Il giudice di merito deve valutare questi elementi nel loro complesso, senza fermarsi al solo dato reddituale. È questo il punto su cui la sentenza d'appello era caduta, ed è per questo che la Cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Perugia.

COMMERCIALISTI E ALTRE CATEGORIE COINVOLTE

L'ordinanza n. 6000/2026 non riguarda solo gli avvocati. Nel testo della decisione la Cassazione richiama espressamente anche *praticanti avvocati* e *commercialisti*, in quanto professionisti che – pur iscritti ad albi o elenchi – possono trovarsi nella situazione di versare il contributo integrativo alla propria cassa di categoria senza però maturare una posizione previdenziale utile ai fini pensionistici. Per queste categorie, il versamento del solo contributo integrativo non è sufficiente a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata: se l'attività è abituale e il reddito non è assoggettato a contribuzione soggettiva piena presso la cassa, l'INPS può legittimamente pretendere l'iscrizione e i relativi contributi.

Vale la pena ricordare che, per i praticanti avvocati, la questione presenta ulteriori sfumature: durante il tirocinio non è possibile iscriversi a Cassa Forense (riservata agli iscritti all'albo), sicché se l'attività svolta – pur nella veste di praticante – è qualificabile come abituale, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata può scattare comunque, a prescindere dall'ammontare dei compensi.

IL TEMA DELLA PRESCRIZIONE

L'ordinanza affronta anche un secondo profilo, relativo alla prescrizione dei contributi. La Cassazione ha rigettato il motivo di ricorso incidentale sul punto, confermando il ragionamento della Corte d'appello. La prescrizione dei contributi previdenziali è quinquennale ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335/1995. Per l'anno d'imposta 2010, il DPCM 12 maggio 2011 aveva differito il termine ordinario di pagamento dei contributi al 6 luglio 2011: il *dies a quo* della prescrizione quinquennale decorreva quindi da quella data. La notifica dell'atto interruttivo, avvenuta il 2 luglio 2016, risultava dunque tempestiva – sia pure di misura. Il principio ribadito è che il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il pagamento è effettivamente esigibile, tenendo conto di qualsiasi proroga normativa intervenuta.

RICADUTE OPERATIVE PER I PROFESSIONISTI

La decisione della Cassazione ha implicazioni concrete importanti per diverse categorie professionali. In primo luogo, il principio espresso dall'ordinanza n. 6000/2026 impone ai giudici di merito di superare la logica puramente quantitativa del reddito e di concentrarsi sulla valutazione sostanziale dell'attività svolta. Questo significa che un professionista – avvocato, commercialista o altro – potrebbe essere tenuto all'iscrizione anche in presenza di compensi annui modesti, se l'attività presenta i caratteri della sistematicità e della continuità.

D'altra parte, il medesimo principio offre **argomenti difensivi** a chi voglia contestare un'iscrizione d'ufficio disposta dall'INPS senza adeguata istruttoria. Se l'Istituto si limita a richiamare il dato reddituale, senza dimostrare la presenza di prestazioni regolari, di una clientela consolidata o di altri elementi sintomatici dell'abitudine, il ricorso potrebbe avere fondamento. La stessa Cassazione ha ribadito che l'onere probatorio ricade sull'INPS, il quale deve fornire elementi concreti e non basarsi sulla mera iscrizione ad albi o elenchi come unico elemento presuntivo.

Sul piano operativo, è consigliabile che i professionisti iscritti ad albi o elenchi che non versano contributi soggettivi alla propria cassa di categoria:

- ♦ verifichino se la propria attività possa essere qualificata come abituale sulla base degli indici fattuali individuati dalla Cassazione;
- ♦ conservino documentazione utile a dimostrare – o a contestare – l'abitudine (registri delle prestazioni, estratti conto, fascicoli dei clienti);
- ♦ valutino con un legale l'opportunità di impugnare eventuali iscrizioni d'ufficio disposte sulla base del solo dato reddituale;
- ♦ tengano presente che il termine di prescrizione quinquennale decorre dall'effettiva esigibilità del contributo, comprese eventuali proroghe normative.

Tag: gestione separata INPS, Cassazione ordinanza 6000 2026, abitudine professione, soglia 5000 euro contributi, iscrizione gestione separata professionisti



STUDIO PIZZANO
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

STUDIO SABATINO PIZZANO

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Venticano (AV)
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (25/03/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.



Studio
Sabatino
Pizzano
2022
via
Sant'Alessio,
5,
83030
Venticano

STUDIO PIZZANO